

1.

Praga, 25 maggio 2004

**Accordo di sicurezza tra il Governo della Repubblica italiana
ed il Governo della Repubblica ceca per la reciproca tutela
delle informazioni classificate**

(Entrata in vigore: 1° dicembre 2004)

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

*ACCORDO DI SICUREZZA**tra**il Governo della Repubblica Italiana**ed**il Governo della Repubblica Ceca**per la reciproca tutela delle informazioni classificate*

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Ceca, di seguito chiamate Parti Contraenti, volendo garantire la tutela delle informazioni classificate scambiate direttamente o tramite altre amministrazioni pubbliche o organizzazioni private che trattino informazioni classificate poste sotto la giurisdizione dello stato dell'altra Parte Contraente o inserite in atti governativi o che siano oggetto di atti pubblici da parte delle Competenti Autorità di Sicurezza degli Stati delle Parti Contraenti, hanno concordato quanto segue:

**ARTICOLO 1
APPLICABILITA'**

1. Questo Accordo di Sicurezza (di seguito chiamato Accordo) verrà applicato in ogni genere di attività volta, in accordo con le leggi e regolamenti nazionali, allo scambio di informazioni classificate tra le Parti Contraenti o attraverso loro amministrazioni pubbliche o organizzazioni private riguardanti le seguenti aree:
 - a. cooperazione tra le Parti Contraenti concernenti la difesa nazionale ed ogni altra materia riguardante la sicurezza nazionale;
 - b. cooperazione, collaborazione, contratti od ogni altro rapporto tra enti pubblici e privati dello Stato delle Parti Contraenti concernenti la difesa nazionale ed ogni altra materia riguardante la sicurezza nazionale;
 - c. vendita di equipaggiamenti, prodotti e tecnologie.
2. Questo Accordo non avrà effetto sugli impegni di ambedue le Parti Contraenti che derivino da altri accordi internazionali e non sarà usato contro gli interessi, la sicurezza e l'integrità territoriale di altri Stati.

**ARTICOLO 2
DEFINIZIONI**

Ai fini del presente Accordo:

a) **Informazione Classificata** significa:

per la Repubblica Italiana:

ogni informazione, documento o materiale, indipendentemente dalla propria forma fisica, a cui sia stato assegnato un particolare livello di classifica in osservanza delle leggi e regolamenti nazionali, e che dovranno, di conseguenza, essere protetti;

per la Repubblica Ceca:

ogni informazione classificata, documento o materiale, come sottospecificato, o qualsiasi informazione, attività ed ogni altra cosa a cui sia stata applicata una classifica di segretezza.

b) Documento Classificato significa:

ogni genere di documento che contenga una informazione classificata, senza riguardo alla sua forma o caratteristica fisica, con l'inclusione, senza alcuna limitazione, di quella scritta o stampata, di elaborati e nastri, carte topografiche, fotografie, immagini, disegni, incisioni, schizzi, appunti, carta carbone e nastri inchiostriati, o riproduzioni con ogni mezzo o procedimento, o suono, voce, registrazioni magnetiche o elettroniche o ottiche o video di qualsiasi forma ed equipaggiamento portatile, processore automatico dei dati con disco fisso o estraibile.

c) Materiale Classificato significa:

qualsiasi oggetto o parte di macchinario, prototipo, equipaggiamento, arma, etc., fatto meccanicamente o a mano, costruito o in corso di costruzione, contrassegnato con una classifica di segretezza.

d) Classificazione di Segretezza significa:

un marchio attestante il livello di protezione delle informazioni classificate in accordo con le rispettive leggi e regolamenti delle Parti Contraenti.

e) Contratto Classificato significa:

un accordo tra due o più enti pubblici o privati che determini diritti ed obblighi reciproci tra di essi, che contenga o preveda l'uso di informazioni classificate.

f) Contraente o Sub-Contraente significa:

una persona fisica o giuridica che abbia la capacità legale di sottoscrivere contratti.

g) Infrazione alla Sicurezza significa:

un atto o una omissione contrari alle norme di sicurezza nazionali, il cui risultato possa mettere in pericolo o compromettere informazioni classificate.

h) Compromissione della Sicurezza significa:

il fatto che la conoscenza di informazioni classificate sia stata passata, in tutto o in parte, a persone o enti sprovvisti di un'adeguata abilitazione di sicurezza o a Paesi che non abbiano, sulla base di un accordo tra le Parti Contraenti, autorizzazione a tale accesso, o quando ci sia stato rischio che questo avvenisse.

i) Lettera degli Aspetti di Sicurezza significa:

un documento rilasciato dall'Autorità Competente, come parte di ogni contratto o sub-contratto classificato, identificante i requisiti di sicurezza o quegli elementi del contratto che necessitino di una protezione di sicurezza.

j) Lista di Controllo della Classificazione di Segretezza significa:

una lista delle informazioni connesse con i vari aspetti di un contratto classificato che dovrebbero essere classificate e dei livelli di classifica ad esse assegnati. Questa lista dovrebbe essere annessa ad una "Lettera degli Aspetti di Sicurezza", o in essa incorporata.

k) **Abilitazione di Sicurezza Personale significa:**

il giudizio positivo, emesso da un'Autorità designata, derivante da una procedura di indagine finalizzata ad accertare la lealtà e la rispettabilità di una persona e ad affermare la conformità con le altre condizioni fissate dalle leggi e regolamenti nazionali. Sulla base di questa positiva determinazione l'accesso alle informazioni classificate, così come la gestione delle stesse, sarà consentito a tale persona.

l) **Abilitazione di Sicurezza di Persone Giuridiche significa:**

il giudizio positivo, emesso da un'Autorità designata, derivante da una procedura di indagine finalizzata ad accertare la capacità fisica ed organizzativa di un ente pubblico e/o privato di trattare informazioni classificate ad un certo livello, in accordo con le rispettive leggi e regolamenti di sicurezza nazionale. Sulla base di tale positiva determinazione, l'accesso ad informazioni classificate, così come la gestione delle stesse, sarà consentito a tale entità.

m) **"Necessità di Conoscere" significa:**

il principio secondo il quale l'accesso alle informazioni classificate può essere consentito soltanto a persona che abbia una oggettiva necessità di conoscere, conseguente al suo incarico, nel contesto del quale l'informazione è stata rilasciata agli enti dello Stato della Parte Contraente che la riceve.

n) **Autorità di Sicurezza Competente significa:**

l'Autorità che, in accordo con le leggi e regolamenti nazionali, è responsabile della protezione delle informazioni classificate. Tale Autorità è indicata nell'Articolo 7 di questo Accordo.

o) **"Parte Terza" significa:**

una organizzazione internazionale od uno Stato che non sia parte del presente Accordo.

ARTICOLO 3 PROTEZIONE DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE

1. In conformità con le proprie leggi, regolamenti e procedure nazionali, entrambe le Parti Contraenti prenderanno le misure appropriate per proteggere le informazioni classificate, trasmesse, ricevute, generate o sviluppate in conseguenza di tale accordo o relazione tra le Parti Contraenti e gli enti dei rispettivi stati. Le Parti Contraenti garantiranno a tutte le informazioni classificate scambiate, ricevute, originate o sviluppate lo stesso grado di protezione di sicurezza nella stessa misura fornita alle proprie informazioni classificate di equivalente livello di classificazione, come specificato nell'Articolo 4 del presente Accordo.
2. La Parte Contraente ricevente e/o gli enti del proprio Stato, non useranno un livello di classifica inferiore per le informazioni classificate ricevute, né declassificheranno tali informazioni senza la preventiva autorizzazione scritta da parte della Competente Autorità dello Stato della Parte Contraente originatrice. La Parte Contraente originatrice informerà la Parte Contraente ricevente di qualsiasi cambiamento alle classifiche di segretezza delle informazioni scambiate.

3. Documenti contenenti informazioni **SEGRETISSIMO/PRISNE TAJNE** dovranno essere tradotti o copiati solo previa autorizzazione scritta della Competente Autorità di Sicurezza dello Stato della Parte Contraente che le rilascia.
4. Le informazioni o il materiale classificato dovranno essere distrutti in maniera tale da rendere impossibile la ricostruzione integrale o parziale delle informazioni classificate. Le informazioni o il materiale **SEGRETISSIMO/PRISNE TAJNE** non dovranno essere distrutti. Essi dovranno essere restituiti alla Competente Autorità di Sicurezza dello Stato della Parte Contraente che li ha rilasciati.
5. L'accesso a siti e strutture in cui si effettuano attività classificate o dove sono custodite le informazioni classificate, sarà limitato a coloro che siano provvisti di un'abilitazione di sicurezza e che, in ragione della propria funzione o incarico, abbiano "necessità di conoscere".
6. Nessuna delle Parti Contraenti dovrà rilasciare informazioni classificate ricevute a parti terze senza la previa autorizzazione della Competente Autorità di Sicurezza dello Stato della Parte Contraente che le ha rilasciate.

Il presente Accordo non potrà essere utilizzato da alcuna Parte Contraente per ottenere informazioni classificate che l'altra Parte Contraente abbia ricevuto da una Parte Terza.

7. Ciascuna Parte Contraente sovrintenderà all'osservanza delle leggi, norme e procedure di sicurezza degli enti pubblici e/o privati che detengano, sviluppino, producano e/o usino informazioni classificate dello Stato dell'altra Parte Contraente, a mezzo di inter alia, visite ispettive.

ARTICOLO 4 CLASSIFICHE DI SEGRETEZZA

1. Le classifiche di segretezza applicabili alle informazioni scambiate nell'ambito del presente Accordo saranno:
per la Repubblica Italiana, **RISERVATO, RISERVATISSIMO, SEGRETO, SEGRETISSIMO**;
per la Repubblica Ceca, **VYHRAZENE, DUVERNE, TAJNE, PRISNE TAJNE**.
2. Le Parti Contraenti hanno stabilito che la equivalenza delle rispettive classifiche nazionali è la seguente:

| <i>REPUBBLICA ITALIANA</i> | <i>REPUBBLICA CECA</i> |
|----------------------------|------------------------|
| <i>SEGRETISSIMO</i> | <i>PRISNE TAJNE</i> |
| <i>SEGRETO</i> | <i>TAJNE</i> |
| <i>RISERVATISSIMO</i> | <i>DUVERNE</i> |
| <i>RISERVATO</i> | <i>VYHRAZENE</i> |

ARTICOLO 5 ABILITAZIONI DI SICUREZZA

1. Ciascuna Parte Contraente garantirà che ogni soggetto che, in forza del suo incarico o delle sue funzioni, debba avere accesso ad informazioni classificate RISERVATISSIMO/DUVERNE o di livello superiore, sia in possesso di una valida ed appropriata Abilitazione di Sicurezza Personale, rilasciata dalla Competente Autorità di Sicurezza o da altre autorità appositamente designata in accordo con le rispettive leggi e regolamenti.
2. Le indagini personali relative e precedenti il rilascio di un'Abilitazione di Sicurezza Personale, dovranno stabilire la lealtà e l'affidabilità alle leggi dello Stato della persona interessata ed affermare che i requisiti del candidato corrispondano con le altre condizioni poste dalle leggi e regolamenti nazionali, tali che possano consentire l'accesso ad informazioni classificate senza pericoli per la sicurezza.
3. Le Autorità degli Stati delle Parti Contraenti, previa richiesta, in accordo con le rispettive normative nazionali, collaboreranno nella procedura di rilascio delle Abilitazioni di Sicurezza Personale e delle Abilitazioni di Sicurezza di Persone Giuridiche. A questo riguardo, specifiche disposizioni potranno essere concordate tra le rispettive Competenti Autorità di Sicurezza.
4. Le Parti Contraenti riconosceranno reciprocamente le Abilitazioni di Sicurezza Personale e di Persone Giuridiche rilasciate in conformità con le leggi e regolamenti dei rispettivi Stati. Le equivalenze delle abilitazioni di sicurezza saranno fissate nella tabella di cui all'Articolo 4, paragrafo 2, del presente Accordo.
5. Le Competenti Autorità di Sicurezza comunicheranno l'un l'altra qualsiasi informazione relativa a modifiche nelle Abilitazioni di Sicurezza Personale e di Persona Giuridica, in particolare modo nei casi di ritiro di tale autorizzazione o di abbassamento del livello di classifica.

ARTICOLO 6 RILASCIO DELLE INFORMAZIONI

1. Il rilascio delle informazioni classificate a parti terze in forza del presente Accordo potrà essere effettuato previo consenso scritto della Competente Autorità di Sicurezza dello Stato della Parte Contraente originatrice, che potrà imporre ulteriori limitazioni al rilascio.
2. Ciascuna Parte Contraente assicurerà che le informazioni classificate ricevute dall'altra Parte Contraente siano usate esclusivamente per lo scopo per cui tali informazioni sono state rilasciate.

ARTICOLO 7 AUTORITA' DI SICUREZZA COMPETENTI

1. Le Competenti Autorità di Sicurezza responsabili per l'applicazione ed i controlli attinenti

a tutti gli aspetti del presente Accordo sono:

| <u>nella Repubblica Italiana</u> | <u>nella Repubblica Ceca</u> |
|--|---|
| <i>Presidenza del Consiglio dei Ministri Autorità Nazionale per la Sicurezza CESIS – III° Reparto U.C.Si. Via di Santa Susanna, n.15 00184 Roma ITALIA</i> | <i>Národní bezpečnostní úřad Post Office BOX 49 150.06 PRAHA 56 Česká republika</i> |

Ciascuna Parte Contraente si impegna ad assicurare che le rispettive Competenti Autorità per la Sicurezza del proprio Stato osservino in modo appropriato le disposizioni del presente Accordo.

2. Ciascuna Competente Autorità di Sicurezza fornirà, su richiesta, all'altra Competente Autorità di Sicurezza notizie concernenti la propria organizzazione di sicurezza e le proprie procedure, al fine di rendere possibile la comparazione ed il mantenimento degli stessi standards di sicurezza. Ciascuna Competente Autorità di Sicurezza consentirà visite congiunte da parte di personale qualificato in entrambi i Paesi. Ambedue le Competenti Autorità di Sicurezza concorderanno tali visite.

ARTICOLO 8 VISITE

1. Le visite a siti in cui si sviluppino, trattino o custodiscano informazioni classificate, o dove siano espletate le attività di cui all'Articolo 1 del presente Accordo, saranno consentite dalla Competente Autorità di Sicurezza del rispettivo Stato ai visitatori del Paese dell'altra Parte Contraente solo ove sia stato ottenuto un preventivo permesso scritto da quella Competente Autorità di Sicurezza. Tale permesso sarà accordato solamente a persone che siano state abilitate e che abbiano "necessità di conoscere".
2. Le procedure relative alle visite saranno definite e concordate tra le Competenti Autorità di Sicurezza.
3. Ciascuna Parte Contraente garantirà la protezione dei dati personali dei visitatori nell'osservanza delle rispettive leggi e regolamenti nazionali.

ARTICOLO 9 SICUREZZA INDUSTRIALE

1. Nel caso in cui ciascuna delle Parti Contraenti, autorità o enti del proprio Stato, interessati dagli argomenti di cui all'Articolo 1, risulti aggiudicataria di un contratto classificato per prestazioni nel territorio dello Stato dell'altra Parte Contraente, la Parte Contraente del Paese ove sta avendo luogo la prestazione, assumerà la responsabilità della protezione di

tali informazioni classificate relative al contratto in accordo con le sue proprie leggi e regolamenti.

2. Prima del rilascio ai contraenti o possibili contraenti dello Stato della Parte Contraente di qualsiasi informazione classificata ricevuta dall'altra Parte Contraente, la Parte Contraente ricevente dovrà:
 - a. concedere un'adeguata Abilitazione di Sicurezza di Persone Giuridiche ai contraenti o possibili contraenti interessati a condizione che essi abbiano adempiuto alle disposizioni previste per detto rilascio;
 - b. garantire un'adeguata Abilitazione di Sicurezza Personale a tutto il personale che in ragione del suo impiego dovrà avere accesso ad informazioni classificate a condizione che essi abbiano adempiuto alle disposizioni previste per detto rilascio;
 - c. assicurare che tutte le persone che avranno accesso alle informazioni classificate, siano state debitamente informate sulle procedure di sicurezza e sulle loro responsabilità nella protezione di tali informazioni classificate. Ognuna di queste persone dovrà dichiarare per iscritto di aver pienamente compreso la propria responsabilità e le conseguenze che le leggi del proprio Stato prevedono nel caso in cui informazioni classificate giungano, intenzionalmente o per negligenza, in mani non autorizzate.
3. Le Parti Contraenti assicureranno che ogni contratto classificato tra enti pubblici e/o privati degli Stati delle Parti Contraenti includa una specifica Lettera sugli Aspetti di Sicurezza che contenga una Lista di Controllo della Classificazione di Segretezza.
4. La Competente Autorità di Sicurezza dello Stato in cui il contratto dovrà essere formalizzato dovrà assicurare, per tale contratto, le stesse misure di protezione applicate a tutela dei propri contratti aventi eguale classifica di sicurezza.
5. L'elenco dei possibili sub-contraenti interessati in sub-contratti classificati verrà preventivamente sottoposto dal contraente alla Competente Autorità di Sicurezza del proprio Stato per l'approvazione. In caso di buon fine, le Competenti Autorità di Sicurezza assicureranno che i possibili sub-contraenti siano soggetti agli stessi obblighi di sicurezza stabiliti per il contraente.
6. Le Parti Contraenti assicureranno che una notifica di qualsiasi contratto o sub-contratto classificato venga precedentemente resa nota alle Competenti Autorità di Sicurezza dello Stato ove il contratto o sub-contratto dovrà realizzarsi.

Due copie della Lettera sugli Aspetti di Sicurezza verranno inoltrate alla Competente Autorità di Sicurezza dello stato in cui il contratto dovrà essere realizzato.
7. Le Parti Contraenti proteggeranno i diritti d'autore, i diritti di proprietà industriale, brevetti inclusi, ed ogni altro diritto connesso alle informazioni classificate scambiate tra i loro Stati.

ARTICOLO 10 TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE

1. Le informazioni classificate verranno normalmente trasmesse attraverso canali diplomatici, militari ed altri servizi di corriere approvati dalle Competenti Autorità di Sicurezza. La Competente Autorità di Sicurezza ricevente dovrà confermare l'avvenuta ricezione delle

informazioni classificate ed inoltrare le informazioni alla parte ricevente in osservanza delle proprie leggi e regolamenti nazionali.

2. Lo scambio di informazioni e di materiali classificati di grandi dimensioni dovrà essere concordemente stabilito ed approvato, caso per caso, dalla Competente Autorità di Sicurezza in relazione ai mezzi di trasporto, percorsi e misure di sicurezza.
3. Altri mezzi di trasmissione o di scambio di informazioni classificate approvati, inclusi quelli elettromagnetici, potranno essere usati se concordati tra le Competenti Autorità di Sicurezza.

ARTICOLO 11 VIOLAZIONI ALLA SICUREZZA E COMPROMISSIONI

1. In caso di violazioni alla sicurezza da cui derivi la certa o presunta compromissione di informazioni classificate, originate o ricevute dall'altra Parte Contraente, la Competente Autorità di Sicurezza dello Stato in cui la compromissione si è verificata, informerà, appena possibile, la Competente Autorità di Sicurezza dello Stato dell'altra Parte Contraente e, in conformità con le leggi e regolamenti nazionali, assicurerà una appropriata attività d'indagine su tale evento. Le Autorità dello Stato dell'altra Parte Contraente, ove richiesto, collaboreranno all'indagine.
2. Nel caso in cui la compromissione avvenga in un Paese Terzo, la Competente Autorità di Sicurezza dello Stato della Parte Contraente che ha inviato l'informazione classificata prenderà i provvedimenti di cui al Paragrafo 1.
3. In ogni caso, l'altra Parte Contraente dovrà essere informata sui risultati dell'indagine e riceverà il rapporto finale sulle ragioni dell'evento e sulla valutazione del danno.

ARTICOLO 12 CONTROVERSIE

Eventuali controversie riguardanti l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo verranno risolte amichevolmente attraverso la consultazione tra le Competenti Autorità di Sicurezza dei due Stati o, risultando impossibile raggiungere un'accettabile accomodamento, tra rappresentanti designati delle Parti Contraenti.

ARTICOLO 13 VARIE

1. L'applicazione del presente Accordo non comporterà di norma alcuna spesa.
2. In caso di eventuali spese, ciascuna Parte Contraente si farà carico delle stesse in accordo con le proprie leggi e regolamenti nazionali. In nessuna circostanza tali spese sostenute da una Parte Contraente saranno imposte all'altra Parte Contraente.
3. Ciascuna Parte Contraente e le autorità del proprio Stato assisteranno il personale dell'altra Parte Contraente nell'esercizio dei servizi e/o diritti in accordo con le disposizioni di cui al presente Accordo nel Paese della Controparte.

4. Nel caso in cui si presentasse la necessità, le Competenti Autorità di Sicurezza degli Stati delle Parti Contraenti si consulteranno vicendevolmente sugli specifici aspetti tecnici concernenti l'applicazione del presente Accordo e potranno, di comune accordo, stabilire, di volta in volta, la stipula di protocolli di sicurezza, di specifica natura, supplementari al presente Accordo.

ARTICOLO 14 DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Accordo avrà durata illimitata. Lo stesso Accordo è soggetto all'approvazione in conformità con le procedure legali interne degli Stati di ciascuna delle Parti Contraenti ed entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data della ricezione della seconda delle due notifiche scambiate tra le Parti Contraenti, con la quale sarà reso noto che i necessari adempimenti posti dalle procedure legali interne per l'entrata in vigore di questo Accordo siano stati espletati.

Ciascuna delle Parti Contraenti avrà il diritto di porre termine al presente Accordo per iscritto in ogni momento. In tal caso, la validità dell'Accordo cesserà dopo 6 (sei) mesi successivi al giorno in cui la notifica di cessazione è stata presentata all'altra Parte Contraente.


Nonostante la cessazione del presente Accordo, tutte le informazioni classificate rilasciate in forza dello stesso continueranno ad essere protette secondo quanto stabilito.

2. Emendamenti o integrazioni al presente Accordo, possono essere effettuati previo consenso di ambedue le Parti Contraenti. Tali emendamenti o integrazioni, dovranno essere proposti per iscritto ed entreranno in vigore in accordo con il Paragrafo 1 del presente Articolo.
3. Ciascuna delle Parti Contraenti notificherà prontamente all'altra Parte Contraente qualsiasi cambiamento delle proprie leggi e regolamenti che potrebbe incidere sulla protezione delle informazioni classificate di cui al presente Accordo. In tal caso, le Parti Contraenti si consulteranno per esaminare la possibilità di modificare il presente Accordo. Al tempo stesso, le informazioni classificate continueranno ad essere protette, come previsto, salvo che diversamente stabilito per iscritto dalla Parte Contraente che le rilascia.


In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Parigi il 25/5/04 in lingua italiana e ceca, essendone ambedue i testi ugualmente validi.

Per il Governo della Repubblica Italiana



Per il Governo della Repubblica Ceca



COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE